

**REGOLAMENTO (CE) N. 421/2005 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2005****relativo al rilascio di licenze per l'importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l'11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) I quantitativi per i quali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, sono state presentate domande di licenza da parte di importatori tradizionali e di nuovi importatori superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94<sup>(1)</sup>,

(2) È necessario ora fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di domanda che sarà possibile importare mediante licenza,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83<sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le licenze di importazione richieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell'allegato del presente regolamento.

visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.)<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2005 e si applica sino al 10 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 67.

## ALLEGATO

Origine dei prodotti	Assegnazioni percentuali	
	Repubblica popolare cinese	Altri paesi terzi
— importatori tradizionali [Articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]	38,204 %	N/A
— altri importatori [Articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]	4,725 %	N/A